REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 608 del 29 dicembre 2020.

"Criteri per il riconoscimento della natura privata delle IPAB ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990. Deliberazione della Giunta regionale n. 268 dell' 8 agosto 1988 – Modifica".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, ed, in particolare, l'art. 30, rubricato: "Privatizzazione delle IPAB";

CONSIDERATO che il primo comma del citato art. 30 della legge regionale n. 22/1986 sancisce che "Le istituzioni in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento o per possesso di stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle Opere pie 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

medesime, nonché ai criteri selettivi da determinare, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del codice civile";

CONSIDERATO che i suddetti criteri selettivi, a norma del secondo comma dello stesso art. 30 della legge regionale n. 22/1986 "sono determinati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, che si pronuncia entro tre mesi dalla ricezione delle proposte";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 268 dell'8 agosto 1988, con cui sono stati approvati, ai sensi del sopra richiamato art. 30 della legge regionale n. 22/1986, i criteri selettivi per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

VISTO il D.P.C.M. 16 febbraio 1990 recante la: "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale", che ha dettato i criteri per la determinazione del carattere privatistico degli enti di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n. 3661 del 21 ottobre 2020 e gli atti alla stessa acclusi, con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, rappresenta la necessità di una rivisitazione dei contenuti della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 268/1988, alla luce del mutato quadro normativo, in materia di privatizzazione delle Istituzioni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pubbliche di assistenza e beneficenza, previsto dal succitato D.P.C.M. 16 febbraio 1990, e con riferimento a quanto statuito, al riguardo, dalla sentenza del 7 aprile 1988, n. 396 della Corte costituzionale, nonchè dalla Sentenza del 16 ottobre 1990, n. 466, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato che rientrava nelle competenze statali il potere di emanare il predetto D.P.C.M., demandando a ciascuna Regione il compito di verificare in concreto la sussistenza congiunta degli elementi rivelatori previsti in seno allo stesso DPCM;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, nella medesima nota n. 3661/2020 rappresenta che, al fine di approfondire le tematiche afferenti le Istituzioni in esame e, con specifico riguardo alla problematica relativa alla privatizzazione, è stato istituito con D.A. n. 48 del 12 giugno 2019, modificato con D.A. n. 53/Gab del 26 giugno 2019, un tavolo tecnico, il quale, con verbale n. 4 del 27 febbraio 2020, prodotto unitamente alla nota del Dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali prot.n. 30761 del 12 ottobre 2020, ha formulato una proposta, condivisa dallo stesso Assessore, di modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 268/1988;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, attesa l'urgenza di adeguamento ai nuovi parametri, in materia di privatizzazione delle IPAB, di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 1990, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro propone, a modifica della deliberazione n. 268/1988 e, in coerenza al procedimento di cui all'art. 30 della legge regionale n. 22/1986, l'adozione dei criteri, che di seguito si riportano, come declinati dal citato tavolo tecnico, che possono applicarsi in via alternativa

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

fra loro:

1) realizzazione di fini sociali e/o assistenziali e/o di istruzione e/o di formazione da parte di Istituzioni promosse originariamente da privati;

2) perseguimento di finalità religiose e/o svolgimento di attività assistenziali e/o di istruzione e/o di formazione da parte di Istituti a carattere religioso o educativo;

3) perseguimento di finalità ispirate ad una confessione religiosa, anche per come desumibile dalle disposizioni statutarie originarie o dall'attività svolta o dalla composizione dell'organo deliberante, sia esso singolo o collegiale, quando di questo debbano farne parte per statuto ministri di culto e/o appartenenti ad Istituti religiosi;

VISTA la nota prot. n. 001-0004348-ARS 2020 del 17 dicembre 2020, con la quale l'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana comunica che la I Commissione legislativa, nella seduta n. 185 del 16 dicembre 2020, ha espresso, ai sensi del citato secondo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 22/1986, parere favorevole in ordine alla proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro concernente i criteri per il riconoscimento della natura privata delle IPAB ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, a modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 268 dell'8 agosto 1988, i criteri selettivi per la privatizzazione delle IPAB, da applicarsi in via alternativa fra loro, contenuti nella nota dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;

SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il

lavoro,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, a modifica della deliberazione della Giunta regionale n.268 dell'8 agosto 1988, i criteri selettivi per la privatizzazione delle IPAB, da applicarsi in via alternativa fra loro, di cui alla nota prot. n. 3661 del 21 ottobre 2020 e relativi atti acclusi, dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, costituente allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario	Il Presidente
BUONISI	MUSUMECI

MTC

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Uffici di diretta Collaborazione dell'Assessore
L'Assessore

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Segreteria della Giunta Regionale
21 OTT. 2020
PROT. N. 3751

Testi in Giunta
IL PRESIDENTE

Prot. n. 3661-GAB Palermo 21-10-2020

OGGETTO: *Criteri per il riconoscimento della natura privata delle IPAB ai sensi del D.P.C.M. 16.02.1990. Sostituzione della delibera della Giunta regionale n.268 del 8.08.1988. Proposta.*

All'on.le Presidente della Regione
- Ufficio di Gabinetto

Alla Segreteria di Giunta

Con riferimento alla problematica di cui in oggetto, risulta necessario inquadrare preliminarmente la disciplina normativa applicabile nella Regione Siciliana.

- In particolare, il titolo V della l.r. n.22/1986, recante *"Disposizioni sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"* prevede all'art. 30 la privatizzazione delle IPAB. La norma in esame, segnatamente, individua i casi in cui le istituzioni possono essere classificate quali enti privati e testualmente statuisce che"*1. Le istituzioni in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento o per possesso di stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle Opere pie 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni medesime, nonché ai criteri selettivi da determinare con le procedure di cui al successivo comma, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del codice civile.*
2. Per l'attuazione del precedente comma i criteri selettivi, entro i limiti prefissati al precedente comma, ***sono determinati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali,*** *sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, che si pronuncia entro tre mesi dalla ricezione delle proposte."*
- In applicazione di tale disposizione regionale, nell'ambito dei limiti e del procedimento dalla stessa delineati, sono stati adottati, con delibera della Giunta regionale del 8 agosto 1988 n. 268, i criteri selettivi per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, come risultanti dal testo pubblicato sulla GURS n. 54 del 19.11.1988 (all. n.1).
Tali criterti hanno tenuto conto delle specifiche finalità perseguite dagli enti, della composizione dell'organo deliberante (prevalenza della designazione dei membri da parte di autorità religiose rispetto ai membri designati da altri enti), della prevalenza di personale religioso nella conduzione dei servizi, nonché dell'autosufficienza dell'ente.

Via Trinacria 34-36 - 90144 Palermo - Tel. Segr. 0917074642-74140-74309
Email: gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it
assessore.famiglia@regione.sicilia.it
Pec: assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
gab.famigliaelavoro@pec.regione.sicilia.it

- Il problema della natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza è stato affrontato, con la sentenza del 7 aprile 1988, n. 396, dalla Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 nella parte in cui non prevedeva che le I.P.A.B. regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora sussistenti i requisiti di un'istituzione privata.
- Con DPCM del 16 febbraio 1990, recante la *"Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale"* (all. n.2), il legislatore statale ha dettato i criteri per la determinazione del carattere privatistico degli enti di che trattasi, individuando, in via alternativa, tre categorie di enti cui attribuire il carattere di istituzione privata: a) gli enti a struttura associativa; b) quelli promossi ed amministrati da privati; c) gli enti d'ispirazione religiosa. All'interno di ciascuna categoria poi sono stati declinati specifici elementi caratterizzanti che devono congiuntamente esistere perchè si configuri un'IPAB avente natura privatistica.
Risulta necessario rilevare che, diversamente dalle statuizioni contenute in seno alla delibera della Giunta Regionale n. 268/1988, l'elencazione effettuata dall'art. 1 del D.P.C.M. del 1990, ai fini della connotazione privatistica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non contiene alcun riferimento specifico né alla provenienza - pubblica o privata - dei mezzi, né alla qualità personale degli amministratori dell'ente.
- Con sentenza del 16 ottobre 1990 n. 466, la Corte Costituzionale ha dichiarato che rientrava nelle competenze stali il potere di emanare il DPCM del 16 febbraio 1990, demandando a ciascuna Regione il compito di verificare in concreto la sussistenza congiunta degli elementi rivelatori previsti in seno al DPCM.
- Con sentenza n. 13666 del 2002, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato, con specifico riferimento ad un'IPAB siciliana, che la normativa dettata dalla Regione Siciliana non impedisce l'applicabilità alle locali IPAB dei criteri identificativi di cui al citato DPCM atteso che questi rispondono a principi generali in tema di riconoscimento della personalità giuridica e sui quali, in quanto attinenti al diritto privato, spetta allo Stato intervenire, con apposito D.P.C.M. riepilogativo ed indicativo di conformi direttive alle Regioni.
Tra l'altro, ha ulteriormente puntualizzato, che ai fini della qualificazione di un'istituzione avente ispirazione religiosa, ai sensi del DPCM citato, non rileva né la provenienza dei mezzi, né la qualità personale degli amministratori dell'ente, riferendo invece i tratti caratteristici dell'ispirazione religiosa all'elemento teologico dell'azione amministrativa ed al collegamento con organismi confessionali.

Ciò posto, alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale emerso in materia di privatizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, risulta imprescindibile rivisitare i contenuti della delibera di Giunta regionale n.268/1988, di fatto superata nella sua portata applicativa.

Si segnala che con con D.A. n. 48 del 12 giugno 2019, così come modificato con D.A. n. 53/gab del 26 giugno 2019, è stato istituito un tavolo tecnico con l'obiettivo di approfondire tematiche afferenti le Istituzioni in esame e, con specifico riguardo alla problematica della privatizzazione, lo stesso ha enucleato una proposta di modifica della delibera della Giunta Regionale n. 268/1988, pervenuta con nota del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali del 12.10.2020 prot. n. 30761, i cui contenuti si condividono (all. n. 3).

Via Trinacria 34-36 - 90144 Palermo - Tel. Segr. 0917074642-74140-74309
Email: gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it -
assessore.famiglia@regione.sicilia.it
Pec: assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
gab.famigliaelavoro@pec.regione.sicilia.it

Per quanto sopra esposto, nelle more della definizione dello schema di disegno di legge relativo al complessivo riordino e razionalizzazione del sistema delle Istituzioni pubbliche di assisestenza e beneficenza - che in tempi rapidi sarà sottoposto alla Giunta per la consequenziale approvazione - stante l'urgenza di adeguamento ai nuovi parametri per la privatizzazione delle II.PP.A.B. di cui al DPCM 16 febbraio 1990 - si propone, in sostituzione a quanto disposto con la delibera di Giunta Regionale n. 268/1988 ed in in coerenza al procedimento di cui all'art. 30, comma 2, della L.r. n.22/1986, di adottare i criteri che di seguito testualmente si riportano, come declinati dal tavolo tecnico in seno al verbale n. 4 del 27 febbraio 2020, prodotto unitamente alla nota dipartimentale sopra richiamata:

"Alla stregua di quanto statuito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 ed in armonia con il D.P.C.M. 16/02/1990, la cui legittimità è stata confermata dalla Sentenza n. 466 del 1990 della Corte Costituzionale, sono approvati i seguenti criteri selettivi - da applicarsi in via alternativa fra loro - per la privatizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base della proposta dal Presidente della Regione di concerto con l'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che si è avvalso del tavolo tecnico istituito con D.A. n. 53/gab del 26 giugno 2019:

1) realizzazione di fini sociali e/o assistenziali e/o di istruzione e/o di formazione da parte di Istituzioni promosse originariamente da privati;

2) perseguimento di finalità religiose e/o svolgimento di attività assistenziali e/o di istruzione e/o di formazione da parte di Istituti a carattere religioso od educativo;

3) perseguimento di finalità ispirate ad una confessione religiosa, anche per come desumibile dalle disposizioni statutarie originarie o dall'attività svolta o dalla composizione dell'organo deliberante, sia esso singolo o collegiale, quando di questo debbano parte parte per statuto ministri di culto e/o appartenenti ad Istituti religiosi".

L'Assessore
(Antonio Scavone)

Via Trinacria 34-36 - 90144 Palermo - Tel. Segr. 0917074642-74140-74309
Email: gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it - assessore.famiglia@regione.sicilia.it
Pec: assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
gab.famigliaelavoro@pec.regione.sicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA

Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Servizio 9 "II.PP.A.B."

Prot. n. **30761**

Data **12/10/2020**

Rif.:

OGGETTO: trasmissione verbale n. 4 del tavolo tecnico di cui al D.A. n. 48 del 12 giugno 2019, così come modificato dal successivo D.A. n. 53/GAB del 26 giugno 2019.

All' Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
assessorato.famiglia.lavoro@pec.regione.sicilia.it
assessore.famiglia@regione.sicilia.it

Si trasmette, in allegato, la proposta del tavolo tecnico di cui al verbale n. 4 della seduta del 27/02/2020 che, qualora se ne condivida il contenuto, va sottoposta alla Giunta Regionale per la relativa deliberazione.

Detta proposta, agendo a modifica dell'art. 30 della L.R. 9/5/1986 n. 22, si inserisce nell'ambito del più ampio processo di riforma delle II.PP.A.B., relativamente al quale, di recente, è stato già trasmesso alla S.V. la proposta di modifica del D.D.L. n. 378 del 02/10/2018 afferente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e la loro trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASAP).

Sarà la giunta a valutare se procedere intanto alla modifica della deliberazione nelle more della riforma.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 "II.PP.A.B."
Bernardo Santomauro

IL DIRIGENTE GENERALE
Greco

90144 Palermo - Via Trinacria, n. 34/36 - Tel. 091/7074240
http://pti.regione.sicilia.it - PEC: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): 0917074365 - 0917074334 - e-mail: urp.famiglia@regione.sicilia.it
Ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì 9,00 - 13,00; Mercoledì 15,30-18,00

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Tavolo tecnico di cui al D.A. n. 48 del 12 giugno 2019 istituito presso l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

All'Assessore della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
SEDE

Per il tramite del Dirigente Generale del Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali
SEDE

OGGETTO: trasmissione verbale n. 4 del tavolo tecnico di cui al D.A. n. 48 del 12 giugno 2019, così come modificato dal successivo D.A. n. 53/GAB del 26 giugno 2019.

Premesso che l'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, ha disciplinato il procedimento di privatizzazione delle II.PP.A.B..
Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 8 agosto 1988 sono stati approvati i criteri selettivi per la privatizzazione delle IIPPAB.
Preso atto che il disposto finale del punto 4 della predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 268 che così recita: "*La privatizzazione non può avere luogo quando le Istituzioni comprese quelle nelle descritte categorie, pur rientrando in uno dei criteri aggiuntivi sopra descritti, abbiano beneficiato di sovvenzioni regionali per applicazione dei contratti di lavoro al personale dipendente, allorquando i contributi percepiti si riferiscono a più di cinque unità di personale*", è apparso alquanto anacronistico e ostativo ad un attuale processo di privatizzazione. Anacronistico dal momento che gli stanziamenti per contributi per oneri del personale delle II.PP.A.B. sono stati drasticamente ridotti nel tempo ed in quanto le palesi difficoltà economiche delle stesse, ne hanno reso difficilmente esigibili tali contributi. Ostativo dal momento che si andrebbe a vanificare la novella applicativa del Terzo Settore che dà la possibilità agli Enti in sofferenza, ma dotati di un patrimonio disponibile, di favorirne la gestione mediante la veste giuridica di ente di diritto privato.
Ravvisata, quindi, la necessità di proporre, nelle more della definizione della riforma legislativa delle II.PP.A.B. siciliane, una attualizzazione della citata delibera di Giunta.
Considerato che con D.A. n. 48 del 12 giugno 2019, così come modificato dal successivo D.A. n. 53/GAB del 26 giugno 2019 è stato istituito un tavolo tecnico al fine, anche, di approndire le tematiche in parola.
Ciò premesso, per le successive ed eventuali determinazioni, si trasmette il verbale n. 4 prodotto dal tavolo tecnico di cui al D.A. n. 48 del 12 giugno 2019, così come modificato dal successivo D.A. n. 53/GAB del 26 giugno 2019.
Si fa presente che, nel predetto verbale i componenti del tavolo (prendendo atto della nota prot.5921 del 11/11/2019, prodotta dal Capo di Gabinetto dell'Assessore, con la quale si invitava ad una integrazione della proposta di modifica della delibera di Giunta n. 268, trasmessa dalla stesso con nota prot. 33925 del 15/10/2019, con la puntuale coerenza dei principi introdotti dal D.P.C.M. del 1990), hanno approfondito ulteriormente la cornice normativa e procedurale di riferimento, convenendo di suggerire alcune proposte di modifica per la citata delibera di Giunta n. 268, che vengono integralmente qui riportate e per le quali il testo della citata delibera di Giunta n. 268 risulterebbe così modificato:

"alla stregua di quanto statuito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 ed in armonia con il D.P.C.M. 16/02/1990, la cui legittimità è stata confermata dalla Sentenza n. 466 del 1990 della Corte Costituzionale, sono approvati i seguenti criteri selettivi - da applicarsi in via alternativa fra loro - per la privatizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base della proposta dal Presidente della Regione di concerto con l'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che si è avvalso del tavolo tecnico istituito con D.A. n. 53/gab del 26 giugno 2019:

1) realizzazione di fini sociali e/o assistenziali e/o di istruzione e/o di formazione da parte di Istituzioni promosse originariamente da privati;
2) perseguimento di finalità religiose e/o svolgimento di attività assistenziali e/o di istruzione e/o di formazione da parte di Istituti a carattere religioso od educativo;
3) perseguimento di finalità ispirate ad una confessione religiosa, anche per come desumibile dalle disposizioni statutarie originarie o dall'attività svolta o dalla composizione dell'organo deliberante, sia esso singolo o collegiale, quando di questo debbano parte parte per statuto ministri di culto e/o appartenenti ad Istituti religiosi".

Il Segretario del tavolo
Antonio Giannettino
f.to

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.268 dell'8 agosto 1988.

"Determinazione criteri selettivi per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)".

La Giunta regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29.12.1962, n.28 e 10.4.1978, n.2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n.22;

VISTO in particolare l'art.30 della suddetta legge regionale n.22/1986;

CONSIDERATO che il primo comma dell'art.30 della richiamata legge regionale n. 22/1986 sancisce che "le istituzioni in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento o per possesso di stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle Opere pie 17 luglio 1890, n.6972 e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni medesime, nonchè ai criteri selettivi da determinare, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, in apposito elenco ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art.12 del codice civile";

CONSIDERATO che i suddetti criteri selettivi, a norma del secondo comma dell'art. 30 della citata legge regionale n. 22/1986 "sono determinati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, che si pronuncia entro tre mesi dalla ricezione delle proposte";

VISTA la nota n.8821/B-6/11 del 16 ottobre 1987 con cui l'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente della Regione trasmette la nota n.414 del 5 maggio 1987 dell'Assessorato regionale degli enti locali relativa alla proposta di determinazione dei criteri relativi in parola (Allegati "A" e "B");

CONSIDERATO che la commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana non ha reso il parere previsto dal secondo comma dell'art.30 della legge regionale 22/1986, già richiesto con nota n.4614/B-6/11 del 20 maggio 1987 dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione e che è trascorso il termine di tre mesi previsto dallo stesso secondo comma;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art.30 della legge regionale 9 maggio 1986, n.22, i criteri selettivi per la privatizzazione delle IPAB, contenuti nella nota n.414 del 5 maggio 1987 dell'Assessorato regionale degli enti locali;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi dell'art.30 della legge regionale 9

maggio 1986, n.22, i criteri selettivi per la privatizzazione delle IPAB, contenuti nella nota n.414 dell'Assessorato regionale degli enti locali allegato "B" alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

(S.Impastato)

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Segreteria della Giunta Regionale

IL PRESIDENTE

(R. Nicolosi)

MS/rm

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Mod. 14 s.c.
R.S.

DELIBERAZIONE N. 268 DEL 8-8-88 ALLEGATO 1 PAG. VMCA

Num. codice fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
UFF. DI GABINETTO

16 OTT. 1987

Risposta a .....

del .....

Gruppo 1 ..... N. di prot. 8821 /B-6/11

ORIGINALE

OGGETTO: Criteri selettivi per la privatizzazione delle I.P.A.B., ai sensi dell'art.30 della L.R. 9/5/86, n. 22.

Allegati N. 3

→ ALLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA DI GOVERNO

S E D E

e p.c. ALL'ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI

PALERMO

Con nota n.414 del 5/5/1987, l'Assessorato regionale Enti Locali ha proposto i criteri selettivi di cui al 2° comma dell'art. 30 della L.R. 22/1986.

Con nota n. 4614/B.6-11 del 28/5/1987, questa Presidenza ha trasmesso la proposta all'A.R.S., per il prescritto parere.

L'On. Presidente dell'A.R.S. ha inoltrato la richiesta alla VII Commissione con nota n. 10961 del 6 giugno 1987.

Ciò premesso, considerato che è trascorso il termine di tre mesi previsto dal citato 2° comma dell'art. 30, si trasmette la citata nota n. 414 del 5/5/87 dell'Assessorato regionale Enti Locali contenente l'indicazione dei criteri selettivi, che l'On. Presidente della Regione fa propri e propone all'On. Giunta di Governo.

Si trasmette altresì copia della corrispondenza con l'A.R.S.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
★ 19 OTT. 1987 ★
Prot. n. 2207

D'ORDINE DEL PRESIDENTE
IL CAPO DI GABINETTO

PRESIDENZA DELLA REGIONE Segreteria

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 268 DEL 8-8-87 ALLEGATO B PAG. 1

Mod. 1 - S.G. R.S.

ORIGINALE

Num. codice fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana

Assessorato Enti Locali

5 MAG. 1987

Risposta a

del

Gruppo XI SS. N. di prot. 414

OGGETTO: Proposta criteri selettivi per la privatizzazione delle IPAB

Allegati N.

All'On.le Presidente della
Regione Siciliana
PALERMO

Il primo comma dell'art.30 della legge regionale 9/5/1986, n.22, sancisce che il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli Enti Locali, è tenuto a disporre l'inclusione in apposito elenco di tutte quelle IPAB che seppure considerate tali per atto positivo di riconoscimento o per possesso di stato, tuttavia, siano classificabili enti privati ai sensi dell'art.12 del codice civile, per prevalenza di elementi essenziali, desunti da un integrato raffronto tra i requisiti propri delle IPAB ai sensi dell'art.1 della legge 17/7/1890, n.6972 e i criteri selettivi da approvare con le procedure previste dal successivo comma del citato art.30.

Si precisa che tali criteri selettivi vanno determinati dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per gli Enti Locali, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, che dovrà pronunziarsi entro tre mesi dalla ricezione della proposta.

Al fine di assolvere alla parte di propria competenza, si fa presente che l'Assessorato, nel definire i criteri selettivi di cui sopra, si è avvalso del gruppo di consulenza di cui all'art.52 della citata l.r. n.22, che, in attesa della costituzione del Comitato di cui all'art.14 della stessa legge, ne svolge, temporaneamente, i compiti. Inoltre, si è fatto soccorrere dalle disposizioni emanate dallo Stato in materia e precisamente dal D.P.R. N.616 del 24/7/1977, dal D.L. n.113 del 1979, pur se decaduto, e dai criteri in base ai quali altre regioni hanno legiferato sulla stessa materia.

L'obiettivo che l'Assessorato si è prefisso, nell'individuare i criteri selettivi di cui sopra, è stato quello di formalizzare delle proposte che ubidissero a criteri di chiarezza e di esemplificazione pur contemperando la necessità di prevedere tutti i possibili elementi essenziali di maggiore diversificazione rispetto a quelli che attengono alla natura propria delle IPAB, ai sensi della legge istitutiva n.6972 del 1890.

Segreteria della Giunta

IL SEGRETARIO

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA

Si prega indicare nella risposta il numero di protocollo

In aderenza al principio enunciato, l'Assessorato ha ritenuto di potere includere nel programma di privatizzazione tutte quelle IPAB che realizzano finalità diverse a quelle assistenziali ed in particolare nel campo educativo-religioso o di istruzione.

Altri elementi, di cui si è tenuto conto, attengono alla particolare composizione dell'organo deliberante e alla prevalenza di personale religioso nella conduzione dei servizi.

Infine, allo scopo di orientare la scelta verso quegli enti in grado di gestirsi autonomamente, attingendo a proprie risorse finanziarie, questo Assessorato ha introdotto una preclusione di carattere generale alla privatizzazione di quelle IPAB che hanno beneficiato di contributi regionali per l'applicazione dei contratti di lavoro al proprio personale, qualora detto personale sia superiore alle cinque unità.

Tutto ciò premesso, si elencano di seguito i criteri selettivi che con la presente si propongono per la determinazione della Giunta Regionale:

"1) Realizzazione dei fini riservati a determinate categorie da parte di istituzioni promosse ed amministrate da privati;

2) perseguimento di finalità religioso e/o di istruzione da parte di istituti a carattere religioso od educativo;

3) perseguimento di finalità ispirate ad una confessione religiosa desumibili dalle disposizioni statutarie, dall'attività svolta o dalla ~~disposizione~~ composizione dell'organo deliberante, sia esso singolo che collegiale, quando di questo facciano parte prevalente anche ministri di culto ed appartenenti ad istituti religiosi; nel caso in cui taluni membri sono designati, per statuto, da autorità religiose e siano prevalenti rispetto ai membri designati da altri enti o organi;

4) gestione di servizi anche assistenziali con personale prevalentemente religioso, in modo qualificante per l'attività svolta.

La privatizzazione non può avere luogo quando le istituzioni comprese nelle descritte categorie pur rientrando in uno dei criteri aggiuntivi sopra descritti, abbiano beneficiato di sovvenzioni regionali per l'applicazione dei contratti di lavoro al personale dipendente, allorquando i contributi percepiti si riferiscono a più di cinque unità di personale".

L'ASSESSORE
(On.le F.sco Parisi)

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale

IL SEGRETARIO

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Nota in uscita
Nr. prot: 001-0004348-ARS/2020
Data prot: 17-12-2020
BARCODE: -001.0354205-

ARS
Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Vice Segreteria generale
Ufficio per il coordinamento
dell'attività legislativa

Risposta a nota prot. n. 3876 del 29 ottobre 2020. Ufficio della Segreteria di Giunta. Struttura di coordinamento n. 3.

OGGETTO: Richiesta di parere n. 139/I: "Criteri per il riconoscimento della natura privata delle IPAB ai sensi del DPCM 16 febbraio 1990. Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 268 dell'8 agosto 1988.".

ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
presidente@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO

e, p.c.

AL SEGRETARIO GENERALE

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI

SEDE

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si comunica che la I Commissione legislativa, nella seduta n. 185 del 16 dicembre 2020, ha espresso parere favorevole.

Il Capo Ufficio
(Daniele Marino)

D'ordine del Presidente
IL SEGRETARIO GENERALE